

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 65/A/2025

nel giudizio d'appello iscritto al n. 6935/R del registro di segreteria, promosso da:

- LUPICA PICCITTO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Starvaggi, del Foro di Patti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), via Michele Amari n. 3/E, (pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it);

APPELLANTE

contro

- l'Ufficio di Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

APPELLATI

per la riforma

della sentenza n. 549/2023 depositata in data 29/12/2023, - emessa dalla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 17.07.2025, per il Pubblico Ministero, il V.P.G dott.ssa Maria Concetta Carlotti; assente l'appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza, respinte eccezioni pregiudiziali e preliminari, il giudice di primo grado ha riconosciuto l'odierno appellante responsabile, a titolo di dolo, d'aver illecitamente percepito la somma di euro 599.236,79 - pari al 60% della spesa ammessa al finanziamento totale che ammontava a 998.845,74 euro, a valere sul P.S.R. Sicilia 2007-2013, Misura 1.2.1. "Ammodernamento aziende agricole" Bando 2009 - 2011 Terza sottofase - erogata dalla Regione Siciliana nella qualità di organismo pagatore, condannandolo a risarcire il relativo danno erariale, oltre accessori, alla Regione Siciliana.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che l'odierno appellante, nel realizzare l'opera ammessa a finanziamento con importi inferiori rispetto a quelli rendicontati, avesse prodotto fatture sovradimensionate, in parte risultate pagate con risorse inviate dalla stessa ditta incaricata dalla realizzazione dei lavori, al fine– non soltanto beneficiare del pubblico finanziamento - ma di potere appropriarsi delle risorse non spese evitando, altresì, di apportare la

prevista quota di compartecipazione privata di capitale.

2.- Con appello notificato in data 27.02.2024 e depositato il 27.03.2024, la difesa dell'appellante ha lamentato, deducendo sette motivi di gravame, l'erroneità della sentenza chiedendone la riforma e la sospensione dell'esecuzione.

Col primo motivo è stata contestata la statuizione circa l'inammissibilità della produzione in udienza del ricorso gerarchico avverso la revoca del finanziamento e il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di discussione in violazione dell'art. 92 c.g.c.

Secondo l'appellante, la lettura combinata dell'art. 90 c.g.c. e dell'art. 94 c.g.c. verte nel senso che il convenuto incorre nelle decadenze processuali preclusive del primo atto costitutivo unicamente in riferimento alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87, ma non anche alla produzione documentale che, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., è ammessa ove necessaria alla decisione, e può essere richiesta anche dallo stesso Collegio.

A tale stregua, la decisione violerebbe anche gli artt. 4 e 5 del c.g.c.

La difesa ha contestato anche il rigetto dell'istanza di rinvio della discussione, non consentendo di fatto una compiuta difesa anche in relazione al deposito del ricorso gerarchico.

Col secondo motivo sono state rieditate le contestazioni circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti respinte in primo grado.

La difesa ha rilevato che non vi è stato alcuno sviamento delle finalità perseguite con il finanziamento tali da generare un “rapporti di servizio”, con conseguente radicazione della giurisdizione contabile, ribadendo che all’odierno appellante non poteva essergli attribuita la qualifica di titolare di tutte le società coinvolte nella pretesa indebita percezione/erogazione di contributi comunitari e, prim’ancora, non poteva essergli attribuito alcun concorso nemmeno nelle singole fattispecie che, in tesi, avrebbero determinato l’indebita richiesta e/o percezione di contributi comunitari.

Col terzo motivo è stato eccepita la carente e/o omessa pronuncia sulla nullità dell’atto di citazione ex art. 87 del codice di giustizia contabile, rilevante nel merito e prim’ancora con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione.

La difesa sul punto ha affermato che “gli unici fatti ai quali è stata ancorata la pretesa sussistenza del rapporto di servizio con l’invito a dedurre attengono alla segnalazione della GdF, sicché, in mancanza di controdeduzioni del Lupica Piccitto Sebastiano rispetto all’invito a dedurre (ALL. 5), non avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento gli altri nuovi atti e documenti e le nuove allegazioni in fatto alle quali il P.M. ha ancorato la pretesa sussistenza del rapporto di servizio con il l’atto di citazione steso, data la palese inammissibilità e nullità dell’atto di citazione in parte qua, che dovrà essere dichiarata dall’Ecc.ma Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 87 del Codice di Giustizia Contabile”.

Al riguardo, la difesa ha ulteriormente dedotto l’inidoneità dei fatti

contestati a radicare il rapporto di servizio ed a provare l'insussistenza dei presupposti della legittima percezione dei contributi, in quanto basati su prove che non scaturiscono da processi penali passati in cosa giudicata.

La difesa ha quindi osservato che la decisione è da riformare in quanto non si è tenuto conto della oggettiva impossibilità dell'odierno appellante di prendere posizione e documentare con atti che non sono nella sua disponibilità in ordine alle contestazioni mosse, e dovendosi ritenere il principio dispositivo tra le parti avente valore recessivo nel giudizio di responsabilità erariale, sicché anche il prudente apprezzamento cui deve essere improntata la valutazione del Giudice contabile, ai sensi dell'art. 95 c.g.c., viene leso e fuorviato dalla asimmetria delle parti in relazione al principio di vicinanza della prova.

Col quarto motivo è stata riproposta l'eccezione di prescrizione, contestando la statuizione circa l'occultamento doloso con conseguente posticipazione del dies a quo dei termini prescrizionali, fatto coincidere con una data non anteriore al 14.12.2021, ossia la data di comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Patti ad opera della Guardia di Finanza

Al riguardo la difesa ha precisato che, anche ammesso che si versi in ipotesi di sovrafatturazione, non possono porsi dubbi in ordine al fatto che tale accertamento avrebbe dovuto essere fatto nella appropriata sede di istruttoria della pratica di finanziamento, che ha superato tutti i controlli di congruità.

Anche sotto tale profilo la sentenza gravata è errata e andrà riformata,

con conseguente accertamento della prescrizione dell'azione di risarcimento.

Col quinto motivo la difesa ha stigmatizzato l'iter motivazionale della sentenza come "inidoneo ad individuare il nesso di causalità corrente tra le condotte contestate dalla Procura penale e il danno erariale, del quale non è stata in alcun modo fornita prova, come pure la Procura Erariale ne era onerata nel presente giudizio di responsabilità".

In particolare, la difesa ha contestato il capo motivazionale secondo il quale il Collegio di primo grado ha ritenuto allegato e provato il danno erariale in ragione del fatto che, a fronte di una spesa ammessa di euro 998.845,74, per il quale l'odierno appellante ha ricevuto un contributo in conto capitale di euro 599.307,44, pari al 60% della spesa ammessa, l'importo di 100.000,00 euro, sebbene sia stato rendicontato dall'odierno appellante, a questi sia giunto dal padre Lupica Piccitto Carmelo, quale prestito infruttifero, che nessuna norma della lex specialis impediva.

La difesa, nel ricostruire la vicenda e le contestazioni, ha rammentato che con l'invito a dedurre, notificato ad aprile 2023, così come con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il P.M. ha sostenuto che la vicenda origina dalla segnalazione di danno erariale ricevuta dalla Procura regionale della Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, dalla Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello. Solo successivamente la contestazione ha richiamato il procedimento di revoca avviato dall'Assessorato Regionale competente. Ebbene, secondo la difesa il procedimento di revoca, così come il contestato

danno erariale, trovano unico fondamento e giustificazione nella infondata considerazione in diritto secondo la quale “Dall'esame del verbale di constatazione emerge che le fatture emesse dalla ditta Lupica Piccitto Carmelo, esecutrice di buona parte dei lavori di cui al progetto indicato in precedenza, per un importo di € 584.128,05, sono da ritenersi relative ad operazioni inesistenti”.

L’illecito contestato posto a base dell’illegittima revoca, e in questa sede dell’illegittima contestazione per danno erariale, consisterebbe in una presunta falsa fatturazione oggettiva.

Secondo un ragionamento assolutamente semplicistico, che si limita – secondo la difesa - a riprodurre le mere ipotesi formulate dalla Guardia di Finanza, facendole assurgere ad assioma indimostrato ed indimostrabile, la Procura fa derivare una apodittica affermazione di non corrispondenza tra le fatture emesse e i lavori asseritamene eseguiti dalla Ditta Esecutrice (ditta Lupica Piccitto Carmelo) e rendicontati alla Regione Siciliana dalla ditta Beneficiaria dei finanziamenti (Lupica Piccitto Sabastiano).

La superiore motivazione si sostanzierebbe nella contestazione di un’ipotesi di falsa fatturazione oggettiva.

Tanto l’Ispettorato in sede amministrativa, quanto oggi la Procura regionale, dunque, hanno avviato la propria azione semplicemente sulla base di elementi acquisiti nel corso dell’attività di investigazione compiuta dalle Guardia di Finanza.

Sul punto, la difesa ha osservato che, nonostante si sia puntualmente richiamata la recente pronuncia del CGARS n. 00285/2018, con la

quale il Collegio ha ritenuto che “la pendenza di un procedimento penale, ancor non giunto a sentenza, non possa da solo e a prescindere da valutazioni autonome dell’amministrazione in merito ai fatti contestati, giustificare un provvedimento di autotutela che, come ricordo la stessa appellante e come afferma l’art. 10 della l. n. 24/1976, può adottarsi solo nel caso di “accertate” gravi irregolarità, accertamento che al momento non sembra sussistere”, tuttavia il Collegio di primae curae ha ugualmente ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria, accertando la responsabilità per danno erariale dell’odierno appellante, in ragione di mere presunzioni che, nel corso del giudizio, non sono state in alcun modo provate, così come non sono state provate nel procedimento penale scaturito dall’attività di indagine della GDF, per le quali è sopraggiunta sentenza di non luogo a procedere, così come affermato dalla stessa Procura Erariale nella propria citazione.

Secondo la difesa dell’appellante, la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui, omettendo la necessità di idonea istruzione delle irregolarità denunciate, pone a fondamento della propria decisione un generico riferimento all’esistenza di criticità riferite dalla GdF nel proprio verbale di accertamento.

Già la Procura Regionale, avuta notizia delle irregolarità denunciate dagli organi inquirenti, avrebbe dovuto valutare la consistenza delle circostanze emerse a carico della ditta ricorrente, per poi decidere se, indipendentemente dall’eventuale loro rilievo penale, tali irregolarità fossero o meno idonee a giustificare l’esercizio dell’azione di

responsabilità.

Secondo la difesa, il Collegio di prime cure ha omesso di considerare che, nel merito, l'ipotesi di attività fraudolenta (illegittimamente) contestata dalla GdF, e che si caratterizzerebbe nella condotta di chi pone a base della richiesta di finanziamento fatture per lavori non eseguiti e/o comunque di importi maggiorati rispetto all'effettivo valore dei lavori stessi, avrebbe dovuto essere provata dall'Amministrazione Regionale e, nel presente giudizio, dalla Procura Erariale (si vedano in tal senso Cass., sez. trib., 26 settembre 2008, n. 24201; cfr. di recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21733 del 29 luglio 2021).

È manifestamente erronea la sentenza nella parte in cui il Collegio premette che non è rilevante il controllo sulle opere eseguite e sulla loro congruità.

In presenza di contestazione di sovrafatturazione, infatti, l'elemento indiziario principale dovrebbe essere costituito dalla valutazione e controllo sulle opere oggetto di fatturazione, sulla loro corrispondenza al progetto oggetto di finanziamento e alla congruità delle stesse con i preziari regionali applicabili al finanziamento di specie.

Tali corrispondenze trovano in realtà conferma tanto negli accertamenti della Guardia di Finanza quanto negli atti di controllo effettuati dagli organi accertatori della misura stessa. In presenza di una siffatta corrispondenza non solo non risulta assolto l'onere probatorio (anche indiziario) riservato all'amministrazione, ma risulta provato agli atti dalla ricorrente, l'effettività, tanto delle attività e delle opere fatturate quanto la congruità del loro prezzo.

Nella vicenda de quo la ditta dell'odierno appellante, infatti, in osservanza delle finalità indicate dalla sopra richiamata misura, ha completato e collaudato l'opera di che trattasi; le risorse erogate sono state comunque impiegate nel rispetto delle finalità prescritte dalla misura, il valore effettivo delle opere realizzate non è mai stato contestato né dall'amministrazione né dalla Guardia di Finanza.

L'effettiva realizzazione dell'opera e la corrispondenza della stessa al progetto e alle caratteristiche dello stesso non è mai stata messa in discussione, né sono stati posti in essere, a seguito dell'avvio del procedimento di revoca, atti volti ad accertarne la congruità dei valori rendicontati alla Regione e indicati in fatture.

La contestata sovrafatturazione doveva essere accertata, attraverso: a) l'esame dei reiterati collaudi sulle opere, effettuati sia in corso di stati di avanzamento sia in sede di rendicontazione finale; b) l'esame e/o l'acquisizione delle dichiarazioni o di specifiche relazioni di tutti i funzionati dell'ente erogatore, che a vario titolo hanno partecipato ai vari collaudi, sia in sede di stati di avanzamento dei lavori, sia in sede di rendicontazione e collaudo finale; c) attraverso nuovo controllo disposto dall'ufficio sull'entità la corrispondenza e l'effettivo valore dei lavori effettuati dalla ditta beneficiaria rispetto alla misura di finanziamento in oggetto e la loro corrispondenza con gli importi delle fatture pagate e quietanzate.

Solo a seguito di tale attività istruttoria, secondo la difesa, si sarebbero potuti acquisire i dati necessari ed indispensabili per poter giungere ad un legittimo accertamento sulla falsità delle fatture contestate.

Tali attività non sono state effettuate e così la presunzione di falsità oggettiva delle fatturazioni risulta priva di qualsivoglia elemento probatorio istruttorio di supporto e risulta smentita per tabulas dalla dimostrazione, presente agli atti dell'effettività e corrispondenza e congruità delle opere e delle forniture ricevute dalla ditta finanziata e dei relativi pagamenti.

Basti leggere il Decreto di Saldo n° 798/2016 del 16/02/2016 nella parte in cui viene affermato che "VISTA la relazione di accertamento finale di esecuzione lavori, a firma dei Funzionari Direttivi Buono Salvatore e Picei Daniela, redatta in da 22/12/2015 con la quale, a seguito dell'esame tecnico-contabile e amministrativo della documentazione prodotta con l'istanza di accertamento del saldo finale, nonché delle verifiche effettuate in ottemperanza all'art. 19 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, dalle quali NON SONO STATE RILEVATE DIFFORMITÀ, INFRAZIONI O ANOMALIE, si certifica che la spesa riconosciuta ammissibile ammonta ad €. 398.233,10 e si propone la liquidazione del contributo di €. 238.939,86 pari al 60% di detta spesa ammissibile".

Alla luce delle evidenziate carenze istruttorie, l'Ecc.mo Collegio di primo grado avrebbe dovuto accertare l'assoluta assenza dei presupposti dell'illecito erariale.

In ordine all'effettività delle opere realizzate e finanziate si fa rilevare anche in sede di gravame:

- che le stesse sono accora presenti anzi ampliate e migliorate, sono funzionali all'attività di impresa che è florida e vitale;

- che negli anni in ragione dei suddetti finanziamenti la Ditta ha potuto garantire livelli occupazionali e di operatività dell'azienda che vanno anche oltre gli obblighi temporali e numerici previsti dal Bando;

- che nessuna delle attrezzature finanziate ed acquistate e stata dismessa e le stesse sono ad oggi utilizzate in maniera proficua nella azienda;

- che l'effettiva realizzazione dell'opera e la corrispondenza della stessa al progetto e alle caratteristiche dello stesso non è mai stata messa in discussione, né nel procedimento di revoca sono state attuati atti volti ad accertare la reale consistenza dell'opera e la corrispondenza della stessa al progetto approvato e la congruità del costo della stessa rispetto ai preziari regionali applicabili al finanziamento in oggetto.

In considerazione di quanto sopra la difesa ha contestato la fondatezza delle imputazioni che non sono in alcun modo state dimostrate in nessun giudizio, ritenendole altamente plausibili, rispetto a delle opere che sono state eseguite ed il cui valore e congruità sono state già accertate, e possono essere sempre in ogni modo riesaminate attraverso una nuova valutazione.

Al riguardo l'appellante riporta un'articolata difesa fondata essenzialmente sui motivi di ricorso avverso il provvedimento di revoca del finanziamento, rilevando come il Collegio di prime cure sia caduto in contraddizione nella parte in cui, da un lato ha ritenuto altamente plausibile la sovra fatturazione, e dall'altro ha affermato che la Procura ne ha dato prova. Contraddizione che dimostrerebbe la assoluta

infondatezza e carenza probatoria dell'azione erariale.

Col sesto motivo la difesa ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo fondato sull''affermazione della piena consapevolezza e dell'impegno dell'odierno appellante volto a sottrarre l'apporto di capitale privato a titolo di compartecipazione e ad appropriarsi - con il concorso del padre - delle risorse eccedenti il valore delle lavorazioni effettivamente eseguite.

In primo luogo, la difesa ha sottolineato la piena e fattiva collaborazione dell'odierno appellante nel fornire tutta la documentazione necessaria ed in proprio possesso tanto gli organi accertatori, quanto all'Ispettorato Provinciale.

La sentenza gravata, con motivazione apodittica, ritiene la sussistenza dell'elemento soggettivo, senza in alcun modo rapportare tale assunto con quanto emerso in sede giudiziale, dal momento che alcuna prova è stata fornita dalla Procura in tal senso.

Col settimo motivo la difesa ha eccepito l'erroneità della sentenza sul quantum del danno. omessa e/o carente motivazione.

Richiamata la disciplina generale del c.d. potere riduttivo, la difesa ne ha contestata la mancata applicazione in ragione del titolo doloso della responsabilità contestata.

Al riguardo ha ribadito che le opere di cui al progetto finanziato sono state interamente realizzate, pagate, collaudate e rendicontate, rinviando al Decreto di Saldo n° 798/2016 del 16/02/2016, nel quale non sono state rilevate difformità, infrazioni o anomalie, ed è stato certificato che la spesa riconosciuta ammissibile ammontava ad €.

398.233,10 e si proponeva la liquidazione del contributo di €. 238.939,86 pari al 60% di detta spesa ammissibile.

Non vi è dubbio alcuno, secondo la difesa, che il giudice di primo grado non avrebbe potuto e dovuto in alcun modo quantificare il danno con l'intero finanziamento ammesso per il progetto de quo, atteso che detto progetto è stato interamente realizzato e contribuisce, creando occupazione, al perseguimento degli interessi pubblici perseguiti dal programma di finanziamento regionale.

La difesa ha contestato l'erronea applicazione in sede di liquidazione del danno degli stessi principi valevoli ed applicabili ai procedimenti di revoca (peraltro già disposta e per l'intero finanziamento), a quelli dell'azione risarcitoria per danno erariale, tranne poi, sempre all'interno della stessa sentenza, prenderne le distanze rimarcando l'autonomia e diversa natura dei due giudizi.

Proprio la diversa natura dei due giudizi avrebbe dovuto far propendere il Collegio per un accertamento del danno nei limiti di quanto allegato e rigorosamente provato, non potendosi ammettere l'assurda conseguenza per l'odierno appellante di vedersi revocato l'intero finanziamento, di essere condannato a risarcire danni all'erario per un pari importo, e tutto questo dopo aver realizzato interamente il progetto, che è stato anche collaudato e ne è stata già apprezzata la congruità.

A ciò si aggiunga che la presunta sovra fratturazione è limitata ai due bonifici, per il complessivo importo di 100mila euro indicati in premessa, che rappresentano 1/10 della spesa complessiva. Stando

così le cose, nel giudizio di primo grado, pertanto, non sarebbe venuta in rilievo una azione risarcitoria per danni erariali, ma un procedimento sanzionatorio, senza però le garanzie di difesa previste per tali procedimenti. È di tutta evidenza come la sentenza, anche sotto questo profilo, appaia manifestamente ingiusta, oltre che erronea, e come tale andrà riformata in sede di gravame.

La difesa ha, quindi, concluso chiedendo

- in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sorretta nel fumus dai motivi ampiamente illustrati in parte motiva e, nel periculum, dalla concreta possibilità che la stessa possa essere portata ad esecuzione:

- in via principale: nel merito, di accogliere il presente atto di appello e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione per le ragioni in parte motiva e/o il difetto di motivazione della sentenza impugnata e pedissequa declaratoria di prescrizione dell'azione erariale, esercitata oltre i limiti normativamente previsti;

- sempre nel merito, di ritenere e dichiarare il difetto di prova in ordine alla responsabilità ascritta alla parte appellante, non responsabile a nessun titolo per tutti i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata applicare il potere riduttivo del danno con conseguente esclusione o riduzione dell'addebito.

Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3.- In data 03.09.2024 l'Ufficio di Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, confutando tutte le argomentazioni difensive e

chiedendo il rigetto dell'appello.

4.- Con ordinanza n. 7 del 28.06.2024 la Sezione ha dichiarato improcedibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

5.- Con decreto del 06.09.2024, su istanza di parte appellante, l'udienza pubblica prevista per il 26.09.2024 è stata fissata al 20.02.2025.

6.- Con memoria del 30.01.2025, ribadite le difese tutte formulate nell'atto d'appello, l'appellante ha chiesto che l'udienza pubblica di discussione fissata per il 20.02.2025 venga rinviata in attesa di conoscere l'esito del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento, al quale ha fatto seguito l'azione erariale oggi in esame in sede di gravame.

7.- All'udienza del 20.02.2025, preso atto della richiesta di rinvio della trattazione del giudizio formulata da parte dell'appellante in calce alla memoria, accertata la non opposizione alla richiesta del pubblico ministero, ha disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del 17 luglio 2025.

8.- Con memoria del 26.06.2025, la difesa dell'appellante ha fatto presente che con provvedimento del 03.03.2025 il Tribunale adito per l'impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento ha rinviato la causa all'udienza camerale del 13.01.26 per la discussione. Ha reiterato, pertanto, un'istanza di rinvio dell'udienza di discussione del presente giudizio per conoscere l'esito del giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca del finanziamento, al quale ha fatto

seguito l'azione erariale oggi in esame in sede di gravame.

9.- Alla pubblica udienza del 17.07.2025, Il Presidente, rappresentata la richiesta di rinvio della trattazione del giudizio formulata da parte dell'avv. Starvaggi in calce alla memoria, concede la parola al PM, che si oppone alla citata richiesta di rinvio.

L'udienza è stata quindi sospesa per decidere in camera di consiglio sulla richiesta di rinvio del giudizio.

Il Collegio, riaperta l'udienza pubblica all'esito della camera di consiglio, ha respinto l'istanza di rinvio.

Il Presidente ha concesso, quindi, la parola al PM che ha chiesto il rigetto dell'appello; la causa è quindi passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'appello è infondato e va respinto.

2.- Nell'esame dell'appello il Collegio seguirà l'ordine di trattazione delle questioni indicato dall'art. 101, c. 2 del c.g.c., prendendo in considerazione, in primo luogo, le questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione: secondo motivo; nullità della citazione: terzo motivo; rigetto produzione documenti in udienza: primo motivo), le preliminari di merito (prescrizione: quarto motivo) e quindi il merito della causa (l'insussistenza della condotta contestata, del nesso di causalità e dell'evento dannoso: quinto motivo; l'insussistenza del dolo: sesto motivo; l'erroneità della quantificazione del danno di cui alla sentenza di condanna: settimo motivo).

2.1.- Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione (secondo motivo), il Collegio ritiene di poter far proprie ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17

NdA c.g.c. e confermare le precise e convincenti considerazioni sul punto formulate dal giudice di primo grado sulla scorta di ormai pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017) in ordine alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei percettori di contribuzioni pubbliche (Cfr., ex plurimis, SU 22114/2014; SU 20132/2004).

Il motivo in esame è, pertanto, infondato.

2.2.- Del pari infondata è l'eccepita nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. (terzo motivo).

Al di là della genericità della formulazione del motivo, già rilevata, peraltro in primo grado, risulta da un confronto documentale tra invito a dedurre e atto di citazione come quest'ultimo costituisca esplicitazione e precisazione dei fatti principali essenziali della contestazione contenuta nell'invito a dedurre, consentendo al convenuto la più ampia possibilità di dispiegare la propria attività difensiva già dal momento della notifica dell'invito.

In tale prospettiva, è da escludere *per tabulas* una violazione dell'art. 87 c.g.c., con conseguente infondatezza del terzo motivo di appello.

2.3.- Non merita favorevole scrutinio neanche il primo motivo d'appello, col quale è lamentata la violazione degli artt. 4, 5, 90 e 95 del c.g.c. in ragione della dichiarata inammissibilità del deposito di documenti - nel caso in esame il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca del finanziamento – richiesto dal convenuto *banco iudicis*.

Secondo l'appellante, l'art. 90 c.g.c. stabilisce decadenze processuali

preclusive unicamente in riferimento alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ma non anche alla produzione documentale che, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., è ammessa ove necessaria alla decisione, e può essere richiesta anche dallo stesso Collegio.

Il motivo è infondato.

L'art. 90 c.g.c., fissato il termine per la costituzione del convenuto (comma 1), prevede un'articolata disciplina delle preclusioni e delle decadenze in cui quest'ultimo può incorrere.

Individuata la comparsa di risposta quale primo e fondamentale atto difensivo del convenuto, l'art. 90 c.2, c.g.c. ne stabilisce i contenuti ed in particolare, con riferimento all'attività di produzione documentale, evidentemente funzionale all'esercizio dei poteri di allegazione probatoria in primo grado, prevede che il convenuto debba '*specificare i documenti che offre in comunicazione*'.

La disciplina della produzione dei documenti nel processo di primo grado si completa con l'art. 11 delle Nda del c.g.c che, nel confermare che "*I documenti offerti in comunicazione dalle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione*", prevede anche che "*Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale*".

L'art. 90, c. 2, c.g.c. pone in tal modo in materia di produzione documentale una preclusione processuale.

Com’è noto, secondo una famosa definizione, la preclusione consiste ne “*la perdita d'una facoltà processuale per il solo fatto che si sono raggiunti i limiti segnati dalla legge al suo esercizio*", che quindi può determinarsi per l’inosservanza dell’ordine assegnato dalla legge all’esercizio di una facoltà processuale, come i termini perentori o la successione legale delle attività e delle eccezioni, ovvero perché si è posta in essere un’attività incompatibile con la successiva, ovvero perché si è già compiuta l’attività processuale.

In tale prospettiva è possibile cogliere la differenza con la decadenza, fenomeno assai consimile: mentre infatti nella decadenza si ‘perde’ il diritto non esercitato, la previsione di una preclusione sostanzialmente rende impossibile esercitare successivamente quel diritto in quanto non più azionabile oltre un certo momento del processo.

Ciò posto, l’odierno appellante, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non avendo depositato il ricorso gerarchico all’atto della costituzione in giudizio con la comparsa di risposta è incorso in una preclusione, non superabile in assenza di gravi motivi: infatti risulta che il ricorso sia stato presentato il giorno immediatamente antecedente al deposito dell’atto di costituzione nel presente giudizio ai sensi dell’art 90 c.g.c. e, pertanto, non vi era ragione per non depositarlo unitamente al citato atto di costituzione.

Per quanto precede, il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle preclusioni in materia di produzione documentale fissate dall’art. 90, c.2, c.g.c. e dall’art. 11 della Nda del c.g.c. e, pertanto, la statuizione va confermata con rigetto del primo motivo d’appello.

3.- Anche il quarto motivo d'appello, che ripropone l'eccezione di prescrizione contestando la sussistenza di un occultamento doloso del danno realizzato dal convento, si rivela infondato.

Sul punto il Collegio ritiene di poter far proprie ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17 NdA c.g.c. e confermare le precise e convincenti motivazioni (v. punto 1.6 del considerato in diritto dell'impugnata sentenza) al riguardo formulate dal giudice di primo grado.

In particolare, dagli atti è dato desumere come non fosse emerso chiaramente in fase di rendicontazione sia "il transito" di somme erogate dalla ditta incaricata della realizzazione delle opere (del padre del convenuto) nel conto-corrente del convenuto, sia la sostanziale ideologica falsità delle fatture prodotte a corredo, non risultando, pertanto, possibile per l'amministrazione avvedersi di tale omissione, in assenza di approfondimenti ulteriori, conclusisi in un momento non anteriore al 14.12.2021 (data della comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Patti ad opera della Guardia di Finanza).

Ciò posto, il giudice di primo grado ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in materia di 'conoscibilità del danno' come condizione dell'esordio del termine di prescrizione e correttamente dichiarato l'infondatezza della relativa eccezione, statuizione che merita conferma in grado d'appello.

4.- Nel merito, le argomentazioni poste a sostegno dell'accoglimento dei motivi concernenti l'insussistenza della condotta contestata, del nesso di causalità e dell'evento dannoso (quinto motivo),

l'insussistenza del dolo (sesto motivo) ed infine l'erroneità della quantificazione del danno di cui alla sentenza di condanna (settimo motivo) non si rivelano idonee a superare le ragioni di condanna dell'odierno appellante contenute nella motivazione della sentenza impugnata.

In primo luogo va confermata l'applicabilità nel caso in esame del principio secondo il quale, in ragione del fatto che normative (europee e nazionali) che sanciscono la revoca dell'intero finanziamento non appena si rilevi che l'artefatta creazione dei presupposti per l'ottenimento del beneficio, allora l'impiego di condotte illegittime volte a mascherare il mancato apporto di capitale privato alla singola progettualità o alla indebita locupletazione di parte delle risorse, non determina un danno erariale quantificabile nella sola misura del capitale così sottratto all'investimento, ma detta quantificazione va effettuata in misura pari all'intero importo del finanziamento, in quanto è ragionevole presumere che lo stesso sostegno sia stato erroneamente allocato in favore di un progetto non meritevole o comunque, data la limitatezza delle risorse disponibili, in danno di progetti maggiormente meritevoli e realmente sostenibili.

A tale stregua si rivela infondato il settimo motivo d'appello nella parte in cui si richiede la liquidazione del danno erariale con riferimento unicamente alla dimensione economica delle sovrafatturazioni (euro 100.000,00).

In secondo luogo, e con riferimento all'articolato quinto motivo d'appello, il cui argomento portante concerne l'inconfigurabilità del

danno attesa l'effettività della realizzazione dell'opera oggetto di finanziamento, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la rilevanza di tali circostanze atteso che "*la condotta contestata da parte attrice non è quella di non aver realizzato l'opera o di averla realizzata con importi inferiori quanto, piuttosto, quella di aver realizzato l'opera con importi inferiori e, al contempo, di aver prodotto fatture sovradimensionate, al fine di potere - non soltanto beneficiare del pubblico finanziamento - ma di appropriarsi delle risorse non spese evitando, altresì, di apportare la quota di compartecipazione privata di capitale*.", sicchè "*non assume valore dirimente la realizzazione dell'opera o l'approvazione ed il collaudo da parte dei funzionari regionali quanto, piuttosto, la verifica della veridicità dei documenti prodotti sulla corrispondenza tra i lavori effettuati e la documentazione fiscale utilizzata al fine di giustificare l'erogazione del finanziamento e, quindi, sulla fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla sovrafatturazione.*".

Al riguardo il Collegio ritiene di confermare le statuizioni della sentenza impugnata, rinviando alle precipue argomentazioni ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17 NdA c.g.c. (v. punto 2.1. della parte motiva dell'impugnata sentenza), concordando con la valutazione del complessivo quadro probatorio indiziario operata dal Collegio di primo grado.

In particolare, rilevano a riguardo:

- le risultanze del processo verbale di contestazione nei confronti della ditta del padre dell'odierno convenuto, incaricata dei lavori oggetto del

finanziamento di cui ha beneficiato il sig. L.P. Sebastiano nonché della relativa documentazione (fatture, estratti conto, registri iva) ha fornito prova della natura fittizia della documentazione prodotta dall'odierno convenuto per ottenere il finanziamento;

- le movimentazioni bancarie del 15.10.2015 e del 23.10.2015 tra il convenuto ed il di lui padre Lupica Piccitto Carmelo che dimostrano in via presuntiva il mancato apporto di capitale privato.

Al riguardo è appena il caso di precisare che la prova per presunzioni, ossia la dimostrazione della esistenza e del modo di essere di un fatto ignoto attraverso la inferenza probatoria tratta da elementi di fatto gravi precisi e concordanti è una prova pienamente ammessa dall'ordinamento.

Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell'esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del 'più probabile che non' (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).

Per quanto precede, il Collegio ritiene che il giudice di primo grado

abbia fatto buon governo dei criteri inferenziali che sostengono il procedimento di prova indiziaria e che sia giunto a conclusioni del tutto condivisibili in ordine alla prova della illiceità della condotta e della sua efficacia causale rispetto al verificarsi del danno.

Quanto sopra conferma le conclusioni del giudice di primo grado sul titolo soggettivo dell'odierno appellante: le concrete modalità della condotta tenuta e le finalità perseguite e conseguite – appropriarsi delle somme non impiegaste e non apportare il capitale privato al progetto – dimostrano, secondo criteri di normalità e generalità, l'intenzionalità delle condotte e degli effetti dannosi dalle medesime prodotte, privando di pregio le argomentazioni spese nelle difese dell'appellante in ordine al valore scusante della collaborazione istruttoria fornita dall'appellante o alla mancanza di prova del dolo, all'evidenza infondata.

5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio respinge l'appello in epigrafe con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di giustizia sono liquidate in euro 128,00 (Centoventotto/00) a carico del soccombente.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15/09/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente